



# Domande e risposte sullo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari

Marzo 2017

---

## ***Che cos'è lo standard per lo scambio automatico di informazioni?***

Lo standard per lo scambio automatico di informazioni è uno standard globale elaborato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) per combattere l'evasione fiscale. Esso disciplina le modalità con cui le autorità fiscali dei Paesi partecipanti devono procedere allo scambio di informazioni relative a conti finanziari. I Paesi che si sono impegnati a introdurre lo scambio automatico di informazioni sono più di 100.

## ***Secondo lo standard dell'OCSE quali informazioni vengono scambiate automaticamente?***

Le informazioni da trasmettere comprendono il numero di conto, il numero di identificazione fiscale come pure nome, indirizzo e data di nascita dei contribuenti residenti all'estero che detengono un conto in un Paese diverso dallo Stato di residenza, tutti i tipi di redditi da capitale, i proventi totali derivanti dall'alienazione o dal riscatto di beni patrimoniali e il saldo del conto. Lo standard riguarda sia le persone fisiche sia quelle giuridiche. Il beneficiario effettivo del conto secondo le disposizioni internazionali relative alla lotta contro il riciclaggio di denaro del Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) deve essere identificato in applicazione dello standard dell'OCSE e delle raccomandazioni del GAFI.

## ***Vengono scambiati anche dati relativi a immobili?***

Lo scambio automatico di informazioni riguarda solo i conti finanziari e non si applica ai dati relativi a immobili situati all'estero. Non si può tuttavia escludere che nell'ambito dello scambio di dati finanziari e di eventuali indagini collegate un'autorità fiscale venga a conoscenza dell'esistenza di un immobile ubicato oltre confine. In Svizzera gli immobili situati all'estero e i relativi proventi non sono soggetti a tassazione. Il valore e gli introiti di tali immobili influiscono, però, sull'entità del tasso d'interesse.

## ***Come si svolge lo scambio automatico di informazioni?***

Le banche, determinati veicoli di investimento collettivo e imprese di assicurazione raccolgono informazioni finanziarie sui clienti fiscalmente residenti all'estero e le inoltrano una volta all'anno all'autorità fiscale del proprio Stato. Quest'ultima trasmette automaticamente i dati ricevuti all'autorità fiscale del rispettivo Stato partner.

## ***Come viene attuato lo scambio automatico di informazioni sul piano giuridico?***

L'attuazione dello scambio automatico di informazioni può avvenire in base a due modelli, ovvero tramite un trattato bilaterale oppure in virtù dell'Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari (Accordo SAI). L'Accordo SAI si basa sulla Convenzione del Consiglio d'Europa e dell'OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (Convenzione sull'assistenza amministrativa) che regola l'assistenza amministrativa tra gli Stati.

***Che cosa succede con i dati che la Svizzera trasmette all'estero?***

I dati dei clienti possono essere utilizzati solo a fini fiscali (principio di specialità). La protezione dei dati deve essere garantita.

***In che modo la Svizzera utilizzerà i dati dei contribuenti svizzeri con un conto all'estero che otterrà nell'ambito dello scambio di informazioni reciproco?***

L'impiego interno di dati provenienti dall'estero è di competenza dei singoli Paesi. In Svizzera la competenza per la tassazione spetta alle amministrazioni delle contribuzioni cantonali e comunali. L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) trasmetterà le informazioni finanziarie provenienti dall'estero alle competenti autorità di tassazione affinché queste provvedano all'applicazione della legislazione fiscale svizzera.

***In che misura lo scambio automatico di informazioni interessa gli svizzeri all'estero?***

-Rientrano nel campo di applicazione tutte le persone che sono fiscalmente residenti in uno Stato che pratica lo scambio automatico di informazioni con la Svizzera e che detengono un conto in Svizzera. Qualora possiedano valori patrimoniali non dichiarati, tali soggetti sono tenuti a informarsi presso le autorità fiscali del proprio Stato di residenza sulle procedure di regolarizzazione in vigore al fine di garantire una transizione ordinata verso il regime di scambio automatico di informazioni.

***Negli Stati in cui il rischio di corruzione è elevato gli svizzeri all'estero potrebbero essere soggetti a pressioni o vittime di rapimento a causa dello scambio automatico di informazioni?***

Gli Stati partner con cui la Svizzera ha concordato lo scambio automatico di informazioni sono obbligati a garantire la confidenzialità e la sicurezza dei dati ricevuti. I dati possono essere utilizzati soltanto a fini fiscali e godono di un livello di protezione elevato.

Il rigoroso meccanismo di verifica del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali (Forum globale) consente di controllare che lo scambio automatico di informazioni venga attuato garantendo condizioni adeguate in termini di confidenzialità e sicurezza dei dati. Il Forum globale esamina in particolare i processi di gestione delle informazioni, le procedure amministrative e i sistemi tecnici degli Stati interessati.

Inoltre il Dipartimento federale delle finanze (DFF) discute attentamente le questioni della confidenzialità e sicurezza dei dati con gli Stati partner per lo scambio automatico di informazioni. Le verifiche del Forum globale stanno per concludersi. L'attuazione pratica della confidenzialità e della sicurezza dei dati verrà esaminata nuovamente nel 2019 nell'ambito della valutazione tra pari («peer review») completa.

***Finora con quali Stati la Svizzera ha convenuto lo scambio automatico di informazioni?***

La Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI) tiene [un elenco aggiornato degli Stati e territori](#) con cui la Svizzera ha concordato lo scambio automatico di informazioni. Il Parlamento svizzero deve pronunciarsi in merito a ciascuno Stato partner.

***Con quali altri Stati e territori la Svizzera intende introdurre lo scambio automatico di informazioni?***

La Svizzera intende convenire lo scambio automatico di informazioni con altri Stati e territori che soddisfano i requisiti richiesti in termini di confidenzialità e protezione dei dati. Il Consiglio federale auspica che tra gli Stati vi sia parità di condizioni («level playing field»), in particolare tra i centri finanziari più importanti. Tutti gli accordi sull'introduzione dello scambio automatico di informazioni devono essere sottoposti per approvazione al Parlamento.

***In che modo la Svizzera garantisce il rispetto della confidenzialità e della sicurezza dei dati nella selezione degli Stati partner con cui intende praticare lo scambio automatico di informazioni?***

La confidenzialità e la sicurezza dei dati sono elementi essenziali dello standard per lo scambio automatico di informazioni e devono essere obbligatoriamente rispettati dagli Stati e dai territori aderenti.

Il Forum globale è stato incaricato di monitorare l'attuazione dello scambio automatico di informazioni. Tale organo esegue rigorosi esami preliminari volti a verificare il rispetto delle condizioni di sicurezza e confidenzialità dei dati da parte degli Stati. A tale scopo ha istituito un comitato indipendente di esperti composto da rappresentanti degli Stati membri, tra cui la Svizzera, che valuta tutti gli Stati che si sono impegnati a introdurre lo standard per lo scambio automatico di informazioni. Gli Stati che presentano un quadro giuridico, amministrativo e tecnico giudicato non conforme dal Forum globale devono trasmettere informazioni agli Stati partner, ma non possono riceverne a loro volta fintantoché le loro condizioni quadro non saranno riesaminate e ritenute soddisfacenti. La Svizzera pratica lo scambio automatico reciproco di informazioni solo con Stati ritenuti conformi.

Oltre alle verifiche effettuate dal Forum globale, anche l'autorità fiscale statunitense («Internal Revenue Service», IRS) effettua valutazioni proprie per gli accordi FATCA su base reciproca. Tali valutazioni costituiscono un ulteriore importante indicatore del livello di confidenzialità e di sicurezza dei dati di uno Stato, in quanto lo standard dell'OCSE si basa sul modello FATCA. Diversi futuri Stati partner della Svizzera (ovvero Messico, Brasile e India) sono stati ritenuti conformi dall'IRS e attualmente ricevono da quest'ultima informazioni sui propri contribuenti che detengono patrimoni negli Stati Uniti.

Infine, lo stesso DFF esegue un esame approfondito delle condizioni quadro di confidenzialità e sicurezza dei dati di uno Stato partner se lo ritiene opportuno.

Qualora in un secondo tempo dovesse emergere che uno Stato non adempie ai propri obblighi in materia di confidenzialità e sicurezza dei dati, la Svizzera può sospendere lo scambio automatico di informazioni con quest'ultimo.

***Concludendo più accordi degli altri Stati, la Svizzera non recita la parte dell'allievo modello?***

Gli Stati che aderiscono allo scambio automatico di informazioni si sono impegnati a trasmettere i dati richiesti a partire dal 2017 o al più tardi dal 2018. Entro tale data dovranno disporre di una rete di accordi sufficientemente ampia con gli Stati partner che soddisfano i requisiti per lo scambio automatico di informazioni. Il Forum globale presterà particolare attenzione a questo aspetto nel corso di un prossimo ciclo di valutazione che inizierà nel 2019 e che coinvolgerà anche la Svizzera.

A causa dei propri processi di approvazione interni, la Svizzera deve eseguire i colloqui con gli Stati partner con sufficiente anticipo per poter concludere in tempo utile le dovute procedure parlamentari. Nella maggior parte degli altri Stati la decisione relativa all'introduzione dello scambio automatico di informazioni spetta in genere ai governi o ai ministeri competenti, il che consente loro di disporre di un margine di tempo maggiore per completare la propria rete di Stati partner per lo scambio automatico di informazioni.

Gli elenchi definitivi degli Stati partner dei Paesi che si sono impegnati a introdurre lo scambio automatico di informazioni nel 2018 verranno pubblicati nel 2017. Nell'ottobre del 2016 l'OCSE ha pubblicato un primo elenco di tutte le attivazioni bilaterali. Fino a tale data erano state segnalate all'OCSE più di 1000 attivazioni. La [rete delle relazioni bilaterali degli Stati che si sono impegnati a introdurre lo scambio automatico di informazioni](#) può essere consultata sul sito Internet dell'OCSE.

Si evince sin d'ora che per il 2017/2018 la rete della Svizzera non sarà così ampia come quella di numerosi Paesi del G20 e Stati membri dell'UE.

***L'Accordo sullo scambio automatico di informazioni con l'UE si applica a tutti gli Stati membri dell'UE?***

Sì, l'Accordo sullo scambio automatico di informazioni con l'UE include in egual modo tutti gli Stati membri. Non sono più necessari accordi specifici con singoli Paesi membri dell'UE. Sulla base di

disposizioni interne all'UE, esso è valido inoltre anche per le Isole Åland, Azzorre, le Isole Canarie, Gibilterra, Guadalupa, Guyana francese, Madera, Martinica, Mayotte, Riunione e Saint Martin.

***Quali sono le conseguenze della Brexit sull'introduzione dello scambio automatico di informazioni con il Regno Unito?***

Il voto sull'uscita del Regno Unito dall'UE non cambia il fatto che lo scambio automatico di informazioni debba essere introdotto con questo Paese in virtù dell'Accordo con l'UE. Soltanto nel momento della sua effettiva uscita bisognerà disciplinare lo scambio automatico di informazioni con il Regno Unito sulla base degli strumenti multilaterali applicabili.

***Nello standard per lo scambio automatico di informazioni, gli Stati Uniti beneficiano di un trattamento preferenziale riguardo alla trasparenza di strutture finanziarie?***

Gli Stati Uniti attuano lo scambio automatico di informazioni sulla base del «Foreign Account Tax Compliance Act» (FATCA) e hanno concluso numerosi accordi con Stati e territori, gran parte dei quali ammette la reciprocità. Lo standard dell'OCSE, che si basa sul modello FATCA, è stato tuttavia perfezionato. Gli Stati Uniti si sono impegnati ad adeguare il proprio standard alle disposizioni dell'OCSE per raggiungere la reciprocità totale, senza definire le relative tempistiche. Inoltre le autorità fiscali americane hanno adottato una serie di misure normative volte a rendere meno attrattive determinate strutture finalizzate all'evasione fiscale.

Il Forum globale è stato incaricato di valutare la corretta applicazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni da parte dei suoi membri e dal 2019 effettuerà delle valutazioni tra pari che si concluderanno con una valutazione complessiva. Le lacune constatate si ripercuoteranno sul giudizio complessivo. La Svizzera partecipa in modo attivo a questi lavori e verificherà in dettaglio se i Paesi, e in particolare le piazze finanziarie concorrenti, applicheranno correttamente lo standard.

***La Svizzera cosa ottiene in contropartita dello scambio automatico di informazioni dagli Stati con cui ha concluso un relativo accordo?***

Gli accordi sullo scambio automatico di informazioni si applicano su base reciproca, ovvero gli Stati o territori partner hanno gli stessi obblighi che la Svizzera ha nei loro confronti. Le autorità fiscali svizzere ricevono dunque automaticamente le informazioni concernenti i contribuenti svizzeri titolari di un conto detenuto in uno Stato partner.

L'introduzione di uno standard globale non può tuttavia essere formalmente vincolata a controprestazioni. Ciononostante il Consiglio federale si sforza di avviare in parallelo discussioni intese a migliorare le condizioni di accesso ai mercati transfrontalieri dei servizi finanziari. Applicando gli standard internazionali, la Svizzera rafforza inoltre la reputazione e l'integrità della sua piazza finanziaria.

***Quali sono gli effetti dello standard globale sulla competitività della piazza finanziaria svizzera?***

Il nuovo standard globale crea parità di condizioni («level playing field») tra le piazze finanziarie internazionali. Per la Svizzera significa, da un lato, che in futuro il segreto bancario in materia fiscale non si applicherà più ai clienti provenienti dall'estero. D'altro lato, la Svizzera sarà meno vulnerabile a livello internazionale. In tal modo cresce la certezza del diritto, mentre i punti di forza della piazza finanziaria come la neutralità, la stabilità politica ed economica, il franco forte, le prestazioni di elevata qualità e la competenza internazionale vengono valorizzati maggiormente. Nel complesso la competitività dovrebbe risultarne rafforzata.